

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2892

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMADEO ALDO, SARTI, BOLLA, ANDREUCCI, FERRARI GIOVANNI, SCALIA, ARMOSINO, BIMA, CAIAZZA, LEONE RAFFAELE, SIMONACCI, CANESTRARI**

*Presentata il 18 marzo 1961*

### Norme per l'indennità di anzianità ai marittimi arruolati su navi mercantili italiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione è intesa a fissare un trattamento minimo di quiescenza a favore degli allievi ufficiali, dei sottufficiali e comuni, arruolati su navi mercantili italiane.

Questa iniziativa a beneficio della benemerita gente di mare, è stata presa in analogia a quanto è già stato compiuto per altre categorie dipendenti da privati datori di lavoro e per assicurare ad essa, dato il particolare tipo dei contratti di lavoro, un'indennità di anzianità meglio adeguata alle effettive esigenze dei lavoratori interessati.

Gli allievi ufficiali, i sottufficiali e i comuni, a differenza della larga maggioranza delle categorie di terra, non hanno mai un rapporto di lavoro a carattere continuativo; essi risolvono il proprio contratto di lavoro in via definitiva, al termine di ogni periodo

di arruolamento che, a seconda del contratto-tipo, può essere, per un viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato ed avere conseguentemente una durata massima di ventiquattro mesi.

Pertanto, tenuto anche conto del più o meno lungo periodo di attesa a terra — variabile da qualche mese ad alcuni anni — il miglioramento dell'indennità di anzianità dagli attuali 18 ai 30 trentesimi consentirebbe, sia pure in misura modestissima, ai marittimi interessati, di avere maggiori disponibilità economiche nel periodo di disoccupazione a terra, in attesa di un nuovo imbarco.

È infine da tener presente che data la particolare caratteristica dei contratti di arruolamento, per gli armatori non sussiste il problema di un adeguamento degli accantonamenti dei fondi per le indennità di anzianità.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli allievi ufficiali, ai sottufficiali e comuni, comunque arruolati su navi mercantili italiane, oltre al preavviso nei termini

tive, pur meritevoli di assistenza finanziaria, alla pari di quelle che hanno potuto godere del contributo di legge.

In tale stato di cose, tenuto conto del fatto che l'afflusso delle domande si è verificato, specie in questi ultimi tempi, in maniera costantemente crescente, si ritiene che il nuovo stanziamento non dovrebbe essere inferiore a 2 miliardi per esercizio finanziario e per la durata di 15 anni.

Con tale nuova assegnazione, mantenuta nella misura costante sopra detta, anche dopo il decimo esercizio, si viene ad ovviare all'inconveniente di aver limitato nella vigente legge n. 623 ad un miliardo gli stanziamenti per il Mezzogiorno, tra il decimo e il quindicesimo anno finanziario.

Inoltre, è da tener presente che, durante il periodo di erogazione dei finanziamenti e fino all'inizio dell'ammortamento si determina un maggior onere di quello che deriverebbe dalla differenza fra i due piani di ammortamento, di cui all'articolo 4 della legge vigente, poiché in detto periodo l'onere del contributo è pari alla semplice differenza tra i tassi di finanziamento in conto interessi.

Pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti intesi a colmare tale differenza derivante dai contratti già stipulati o da stipulare.

Tenuto conto delle circostanze e considerazioni sopra esposte, è stato redatto il presente disegno di legge, che si compone di cinque articoli, nei quali si prevede la modificazione alla precitata legge 623 limitatamente ai punti che debbono venire integrati, alla luce dell'esperienza, per effetto del tempo decorso dalla sua entrata in vigore e del favorevole accoglimento avuto da parte delle categorie interessate alla sua applicazione, come è stato già sopra brevemente illustrato. Restano, invece, invariate tutte le altre disposizioni che caratterizzano le provvidenze stabilite nei primi nove articoli della legge n. 623, in quanto esse sono state riscontrate rispondenti alle esigenze manifestatesi nel corso della loro pratica attuazione.

Innanzitutto, nell'articolo 1 del provvedimento sono prorogati di un anno i termini stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 2 della legge vigente, rispettivamente per la presentazione di domande di finanziamento agli Istituti finanziatori e per la stipulazione dei contratti di mutuo.

Al fine di sopperire, poi, a taluni dubbi di interpretazione dell'articolo 4 della legge vigente ed a talune difficoltà pratiche riscontratesi in corso di attuazione della norma stessa, si è reso necessario precisare esplicitamente nel successivo articolo 2 del disegno di legge, la possibilità di consentire erogazioni per contributi in conto interessi per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, che non può avere inizio se non dopo l'utilizzo della somma mutuata, legata spesso agli stati di avanzamento degli investimenti da realizzare.

Per consentire, infine, una adeguata informazione del Comitato previsto all'articolo 5 della legge vigente, per deliberare in merito alle richieste di finanziamento in base a scelte prioritarie di settore, si è ritenuto di precisare meglio la facoltà data dallo stesso articolo 5 al Ministro per l'industria e il commercio di avvalersi, per lo svolgimento di particolari indagini e studi connessi con la concessione del contributo di cui trattasi, dell'opera di esperti diversi dai componenti del Comitato previsto dallo stesso articolo 5.

Con l'articolo 4 si dichiara che alle attrezzature delle medie e piccole imprese commerciali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Nell'ultimo articolo del provvedimento in esame sono precisati gli importi degli stanziamenti che si rendono necessari per far fronte alla concessione dei contributi, e ciò sia in relazione alla proroga di cui all'articolo 1 del disegno di legge e sia in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, concernente, come è sopra cenato, il contributo che può essere concesso nel periodo precedente all'inizio dell'ammortamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1962,